

N. R.G. 720 /2022



Tribunale Ordinario di Rimini

SEZIONE LAVORO

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice dott. Lucio Ardigo' ,

letto il ricorso in riassunzione presentato ex art. 414 cpc da TIZIANA PUTZULU nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA , UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RIMINI e dei docenti partecipanti ed ammessi ai movimenti di mobilità per l'a.s. 2022/2023 cui è stata riconosciuta la precedenza ex l.104/92 contenente istanza cautelare ex art. 700 cpc

ritenuto che non sussistono le condizioni per la emissione di un provvedimento d'urgenza *inaudita altera parte* avendo Cass. Sez. L. con Ordinanza n. 4677 in data 22\02\2021 (Rv. 660616 - 01) in tema di trasferimento interprovinciale del personale scolastico chiarito che l'art. 13 del c.c.n.i. di settore dell'8 aprile 2016 – nel riconoscere il diritto di precedenza al dipendente che assiste un genitore in condizione di handicap grave esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria – non si pone in contrasto con la disposizione di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 (che attribuisce, tra l'altro, al lavoratore il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere, ove possibile) poiché la norma contrattuale assegna a ciascuna situazione, in relazione alla sua gravità ed alle connesse esigenze di assistenza, una considerazione ai fini del trasferimento, così soddisfacendo l'esigenza basilare dell'amministrazione alla corretta gestione della mobilità del personale e



collocandosi nell'ambito del principio del bilanciamento degli interessi che la l. n. 104 del 1992 privilegia ;

Vista l'istanza della parte ricorrente per la determinazione delle modalità della notificazione e ritenutala meritevole di accoglimento stante il numero considerevole di docenti potenziali controinteressati ;

visti gli artt. 151 , 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

AUTORIZZA

la notifica del ricorso e del decreto di fissazione tramite la tempestiva pubblicazione nella sezione “ atti di notifica ” del sito internet del Ministero convenuto , con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

visti gli artt. 669-sexies e 700 c.p.c. e 163, 409, 415 e 416 c.p.c.;

fissa

alle ore 11:30 del giorno 17/01/2023 l'udienza di discussione della domanda cautelare e del merito della causa, in cui le parti compariranno di persona, ovvero tramite procuratore generale o speciale, informato dei fatti di causa;

invita

le parti convenute a costituirsi nel termine di dieci giorni prima dell'udienza di discussione del merito con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine comporta le **decadenze** di cui all'art. 416 c.p.c.;

dispone

che il ricorso e questo decreto, entro trenta giorni dal deposito, siano a cura della ricorrente notificati alle controparti.

Rimini 29/09/2022

Il Giudice

Dott. Lucio ARDIGO'

